

---

**Deliberazioni della Giunta regionale**

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 dicembre 2024, n. 1883

**Legge regionale 19 del 24 luglio 1997. ISTITUZIONE DI UN TAVOLO DI COORDINAMENTO TRA REGIONE PUGLIA E AREE PROTETTE REGIONALI PUGLIESI.****LA GIUNTA REGIONALE**

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

**DELIBERA**

1. Di prendere atto della necessità di istituire un tavolo permanente di coordinamento tra Regione Puglia e aree protette regionali pugliesi al fine di avviare un confronto continuo e costante tra diversi soggetti istituzionali, avente compiti consultivi e propositivi rispetto alle politiche relative tutela, conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio naturale per una efficace ed efficiente condivisione di programmi, azioni ed attività a ciò deputate.
2. Di demandare al Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità regionale gli adempimenti di natura amministrativa per l'approvazione e adozione degli atti conseguenti.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul sito web istituzionale della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione di I livello "Provvedimenti", Sottosezione di II livello "Provvedimenti dell'organo di indirizzo politico – Provvedimenti della Giunta Regionale".

**Il Segretario Generale della Giunta**  
ANNA LOBOSCO

**Il Presidente della Giunta**  
MICHELE EMILIANO

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO****Oggetto: LEGGE REGIONALE 19 DEL 24 LUGLIO 1997. ISTITUZIONE DI UN TAVOLO DI COORDINAMENTO TRA REGIONE PUGLIA E AREE PROTETTE REGIONALI PUGLIESI.****PREMESSO CHE:**

- la Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 2 del proprio Statuto, riconosce la propria identità nel territorio regionale, risorsa da tramandare alle future generazioni e bene da proteggere e da valorizzare in ciascuna delle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica, storico, culturale e rurale.
- La Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 12 del proprio Statuto, promuove e sostiene la cultura, l'arte, la musica e lo sport, tutela i beni culturali e archeologici, assicurandone la fruibilità.
- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "*Legge Quadro sulle aree protette*" agli artt. 22 e ss detta la disciplina prevista per le aree naturali protette regionali;
- la Legge regionale del 24/07/1997, n. 19 "*Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia*" stabilisce, all'art. 1 comma 1, che "*La Regione Puglia, in attuazione dei principi programmatici dello Statuto regionale, nonché dei principi generali della legge 6 dicembre 1991, n. 394, definisce con la presente legge le norme per l'istituzione e la gestione di aree naturali protette al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale della Regione*";
- ai sensi dell'art. 23 della predetta legge regionale la Regione, attraverso il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, svolge le funzioni amministrative, connesse all'attuazione della normativa regionale, di vigilanza sugli enti di gestione delle aree protette, fornendo loro assistenza tecnico-amministrativa, di coordinamento delle iniziative e delle attività volte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale, di individuazione delle aree da destinare a protezione, di informazione, formazione, educazione ambientale, di predisposizione di piani e programmi per l'accesso alle risorse finanziarie nazionali e comunitarie;
- attualmente, nel territorio regionale, insistono le seguenti aree naturali protette regionali:
  1. Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci", istituita con legge regionale 23 dicembre 2002 n. 23 gestita in via definitiva dal Comune di Brindisi ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 10/2006;
  2. Riserve naturali regionali orientate "del litorale tarantino orientale", istituite con legge regionale 23 dicembre 2002 n. 24 gestite in via definitiva dal Comune di Manduria ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 10/2006;
  3. Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Rauccio", istituito con legge regionale 23 dicembre 2002 n. 25 gestito in via provvisoria dal Sindaco del comune di Lecce ai sensi dell'art. 20 della legge regionale
  4. Riserva naturale regionale orientata "Bosco di Cerano", istituita con legge regionale 23 dicembre 2002 n. 26 gestita in via definitiva dal Comune di Brindisi e al Comune di San Pietro Vernotico, ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 10/2006;
  5. Riserva naturale regionale orientata "Bosco delle Pianelle", istituita con legge regionale 23 dicembre 2002 n. 27 gestita, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 27/2002, in via provvisoria al Sindaco del Comune di Martina Franca;
  6. Parco naturale regionale "Salina di Punta della Contessa", istituito con legge regionale 23 dicembre 2002 n. 28 gestito in via definitiva dal Comune di Brindisi ai sensi dell'articolo 16 della L.R. n. 10/2006;
  7. Parco naturale regionale "Terra delle Gravine", istituito con legge regionale 20 dicembre 2005 n. 18 gestito, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 18/2005, in via provvisoria dalla Provincia di Taranto;

8. Riserva naturale orientata regionale "Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo", istituita con legge regionale 15 marzo 2006 n. 5 gestita in via definitiva dal Comune di Porto Cesareo ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 5/2006;
9. Parco naturale regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano", istituito con legge regionale 15 marzo 2006 n. 6 gestito in via definitiva dal Comune di Nardò ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 6/2006;
10. Parco naturale regionale "Bosco Incoronata", istituito con legge regionale 15 maggio 2006 n. 10 gestito in via definitiva dal Comune di Foggia ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n. 10/2006;
11. Riserva naturale regionale orientata "Palude La Vela", istituita con legge regionale 15 maggio 2006 n. 11 gestita, ai sensi la legge regionale 15 maggio 2006 n. 11, art. 4, in via provvisoria dal comune di Taranto;
12. Riserva naturale regionale orientata "dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore", istituita con legge regionale 13 giugno 2006 n. 16 è gestita in via provvisoria, ai sensi della legge regionale 13 giugno 2006 n. 16, art. 20, dal Sindaco del comune di Conversano;
13. Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo", istituito con legge regionale 10 luglio 2006 n. 20 è gestito, ai sensi della legge regionale 10 luglio 2006 n. 20 art.16, in via provvisoria dal Sindaco del comune di Gallipoli;
14. Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase", istituito con legge regionale 26 ottobre 2006 n. 30 gestito ai in via provvisoria, ai sensi della legge regionale 26 ottobre 2006 n. 30, art.15, da un Consorzio di gestione provvisoria istituito dai Sindaci dei comuni di Alessano, Andrano, Castrignano del Capo, Castro, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Ortelle, Otranto, S. Cesarea Terme, Tiggiano e Tricase e dalla Provincia di Lecce;
15. Parco naturale regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo", istituito con legge regionale 27 ottobre 2006 n. 31 gestito, ai sensi della legge regionale 27 ottobre 2006 n. 31, art. 13, in via provvisoria da un Consorzio di gestione provvisoria istituito dai Sindaci dei comuni di Fasano e Ostuni e dalla provincia di Brindisi;
16. Parco naturale regionale "Litorale di Ugento", istituito con legge regionale 28 maggio 2007 n. 13 gestito, ai sensi della legge regionale 28 maggio 2007 n. 13, art. 15, in via provvisoria dal Comune di Ugento;
17. Parco naturale regionale "Lama Balice", istituito con legge regionale 5 giugno 2007 n. 15 gestito in via definitiva dal Comune di Bari, dal Comune di Bitonto e dalla Provincia di Bari in forza di convenzione stipulata, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 15/2007;
18. Parco naturale regionale "Fiume Ofanto", istituito con legge regionale 14 dicembre 2007 n. 37 ai sensi della DGR n. 998 del 28 maggio 2013 è gestito in via provvisoria alla Provincia di Barletta Andria Trani;
19. Parco naturale regionale "Costa Ripagnola", istituito con legge regionale 21 settembre 2020, n. 30 "; ai sensi della legge regionale n. 30/2020, art. 14, è gestito da un commissario individuato congiuntamente dal Comune di Polignano a Mare e dalla Regione Puglia, d'intesa con gli altri enti locali territorialmente interessati;
20. Parco naturale regionale "Mar Piccolo", istituito con legge regionale 21 settembre 2020, n. 30 la legge regionale n. 30/2020; la legge istitutiva all'art. 31 precisa: "Sino alla costituzione dell'ente di gestione del parco nel termine di cui all'articolo 19, comma 3, la gestione, l'amministrazione e la legale rappresentanza dell'area protetta sono affidate in via provvisoria al Comune di Taranto."

**RILEVATO CHE:**

- in relazione alle finalità e gli obiettivi gestionali dell'area protetta, le leggi istitutive delle aree protette regionali così recitano:
  - ✓ Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci", l'art. 2 della legge istitutiva stabilisce: "*1. Le finalità istitutive della Riserva naturale regionale orientata "Boschi di S. Teresa e dei Lucci" sono le seguenti: a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive*

79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici; b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici, antropologici e le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) rinaturalizzare, convertire ad alto fusto, conservare il patrimonio genetico e aumentare la superficie occupata dalle sugherete, al fine di connettere le aree boscate; d) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili; e) allestire infrastrutture per la mobilità lenta e l'accoglienza diffusa; f) promuovere e riqualificare attività economiche, in particolare nei settori del turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi, compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.”;

- ✓ Riserve naturali regionali orientate “del litorale tarantino orientale”, l’art. 2 della legge istitutiva stabilisce che le finalità dell’area protetta sono le seguenti: “(...) a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici; b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici, antropologici e le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e degli ambienti forestali (lecceta); d) recuperare la funzionalità del sistema dunale; e) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili; f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta e l'accoglienza diffusa; g) recuperare e riqualificare il sistema insediativo a ridosso della fascia costiera al fine di ridurre l'impatto ambientale e paesaggistico; h) promuovere e riqualificare attività economiche, in particolare nei settori del turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato e dei servizi, compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti”;
- ✓ Riserva naturale regionale orientata “Bosco di Cerano”, l’art. 2 della legge istitutiva stabilisce che le finalità dell’area protetta sono le seguenti: “(...) a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici; b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici; c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi; d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale; e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici; f) bonificare i suoli inquinati; g) rinaturalizzare le aree agricole, a ridosso dei siti a rischio di inquinamento, attraverso l'incremento della copertura arborea-arbustiva naturale; h) allestire infrastrutture per la mobilità lenta; i) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili; j) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.”;
- ✓ Parco naturale regionale “Salina di Punta della Contessa”, l’art. 2 della legge istitutiva stabilisce che le finalità dell’area protetta sono le seguenti: “(...) a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici; b) salvaguardare i

valori e i beni storico-architettonici; c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi; d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale; e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici; f) bonificare i suoli inquinati; g) rinaturalizzare le aree agricole, a ridosso dei siti a rischio di inquinamento, attraverso l'incremento della copertura arborea-arbustiva naturale; h) allestire infrastrutture per la mobilità lenta; i) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili; j) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.”;

- ✓ Riserva naturale orientata regionale “Palude del Conte e Duna Costiera - Porto Cesareo”, l’art. 2 della legge istitutiva stabilisce che le finalità dell’area protetta sono le seguenti: “(...) a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei; b) salvaguardare i valori ed i beni storico-architettonici; c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi; d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale; e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici; f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta; g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili; h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.”;
- ✓ Parco naturale regionale “Porto Selvaggio e Palude del Capitano”, l’art. 2 della legge istitutiva stabilisce che le finalità dell’area protetta sono le seguenti: “(...)a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei; b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici; c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi; d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale; e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici; f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta; g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili; h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.”;
- ✓ Parco naturale regionale “Bosco Incoronata”, l’art. 2 della legge istitutiva stabilisce che le finalità dell’area protetta sono le seguenti: “(...) a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei; b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici; c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti naturali; d) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici; e) allestire infrastrutture per la mobilità lenta; f) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili; g) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili

con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.”;

- ✓ Parco naturale regionale “Lama Balice”, l’art. 2 della legge istitutiva stabilisce che le finalità dell’area protetta sono le seguenti: “(...) a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat tutelati dalla normativa regionale, statale e comunitaria, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei; b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici; c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e rupestri; d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema idrologico; e) monitorare l’inquinamento e lo stato degli indicatori biologici; f) promuovere la mobilità lenta e sviluppare mezzi e metodi di trasporto alternativi e a basso impatto ambientale per il collegamento con le aree urbane e industriali circostanti e con l’area aeroportuale; g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili in particolare mediante l’uso degli immobili di proprietà pubblica a tali fini recuperati; h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti; i) contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini residenti nelle aree urbane circostanti.”;
- ✓ Parco naturale regionale “Bosco e paludi di Rauccio”, l’art. 2 della legge istitutiva stabilisce che le finalità dell’area protetta sono le seguenti: “(...) a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici; b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici, antropologici e le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e degli ambienti forestali (lecceta); d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale; e) promuovere una gestione razionale della risorsa idrica che coniughi l’esigenza di irrigazione delle produzioni agricole con la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei; f) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili; g) allestire infrastrutture per la mobilità lenta e l’accoglienza diffusa; h) recuperare e riqualificare il sistema insediativo a ridosso della fascia costiera al fine di ridurre l’impatto ambientale e paesaggistico; i) promuovere e riqualificare attività economiche, in particolare nei settori del turismo, dell’agricoltura, dell’artigianato e dei servizi, compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.”;
- ✓ Riserva naturale regionale orientata “Bosco delle Pianelle”, l’art. 2 della legge istitutiva stabilisce che le finalità dell’area protetta sono le seguenti: “a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici; b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici, antropologici e le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) rinaturalizzare, riconvertire ad alto fusto, aumentare la superficie occupata dal bosco e diversificare gli habitat presenti; d) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili; e) allestire infrastrutture per la mobilità lenta e l’accoglienza diffusa; f) promuovere e riqualificare attività economiche, in particolare nei settori del turismo, dell’agricoltura, dell’artigianato e dei servizi, compatibili con le finalità di cui ai punti a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.”;

- ✓ *Parco naturale regionale “Terra delle Gravine”, l’art. 2 della legge istitutiva stabilisce che le finalità dell’area protetta sono le seguenti: “a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali individuate nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei; b) salvaguardare e valorizzare i beni storico-architettonici, il patrimonio antropologico e le attività produttive agro-silvo-pastorali e artigianali tradizionali; c) migliorare la qualità strutturale dei boschi e aumentarne le superfici; d) salvaguardare i solchi gravinali e la qualità delle acque presenti; e) favorire la connessione ecologica dei diversi ambienti naturali; f) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili; g) favorire la mobilità lenta e l’accoglienza diffusa; h) promuovere e riqualificare le attività economiche, in particolare quelle agro-silvo-pastorali, del turismo, dell’artigianato e dei servizi, compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti; i) promuovere l’integrazione tra le risorse naturali, le attività umane, le risorse storico-architettoniche, i valori antropologici, le espressioni culturali, le identità delle comunità locali.”;*
- ✓ *Riserva naturale regionale orientata “Palude La Vela”, l’art. 2 della legge istitutiva stabilisce che le finalità dell’area protetta sono le seguenti: “a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei; b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici; c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi; d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale; e) monitorare l’inquinamento e lo stato degli indicatori biologici; f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta; g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili; h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.”;*
- ✓ *Riserva naturale regionale orientata “dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore”, l’art. 2 della legge istitutiva stabilisce che le finalità dell’area protetta sono le seguenti: “a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici; b) salvaguardare i valori e i beni storicoarchitettonici, antropologici e le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali; c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi e degli ambienti a vegetazione spontanea; d) realizzare corridoi ecologici per la connessione delle singole aree naturali, anche attraverso interventi di rinaturazione; e) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili; f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta e l’accoglienza diffusa; g) recuperare e riqualificare il sistema insediativo rurale al fine di favorire lo sviluppo di una ricettività qualificata nel territorio; h) promuovere e riqualificare attività economiche, in particolare nei settori del turismo, dell’agricoltura, dell’artigianato e dei servizi, compatibili con le finalità di cui alle lettere a) e b), al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti”;*

- ✓ Parco naturale regionale "Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo", l'art. 2 della legge istitutiva stabilisce che le finalità dell'area protetta sono le seguenti: "conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei; b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici; c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi; d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale; e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici; f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta; g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili; h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.";
- ✓ Parco naturale regionale "Costa Otranto-S. Maria di Leuca e Bosco di Tricase", l'art. 2 della legge istitutiva stabilisce che le finalità dell'area protetta sono le seguenti: "conservare e recuperare la biocenosi, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali e agli habitat contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei; b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici; c) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema costiero e della vegetazione naturale autoctona con particolare riferimento alla *Quercus macrolepis*; d) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici; e) allestire infrastrutture per la mobilità lenta; f) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili; g) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.";
- ✓ Parco naturale regionale "Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo" l'art. 2 della legge istitutiva stabilisce che le finalità dell'area protetta sono le seguenti: "a) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché i valori paesaggistici, gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei; b) salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici; c) incrementare la superficie e migliorare la funzionalità ecologica degli ambienti umidi; d) recuperare e salvaguardare la funzionalità del sistema dunale; e) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici; f) allestire infrastrutture per la mobilità lenta; g) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché attività ricreative sostenibili; h) promuovere e riqualificare le attività economiche compatibili con le finalità del presente articolo, al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti.";
- ✓ Parco naturale regionale "Litorale di Ugento", l'art. 2 della legge istitutiva stabilisce che le finalità dell'area protetta sono le seguenti: "a) promuovere un modello di sviluppo eco-sostenibile che non rechi danno all'ambiente e alle risorse naturali, contribuendo nel contempo a innalzare il livello di qualità della vita dell'intera comunità; b) conservare e recuperare le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nelle direttive comunitarie 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio

1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nonché gli equilibri ecologici, gli equilibri idraulici e idrogeologici; c) creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile, preservare le possibilità di sviluppo nel lungo periodo e accrescere la qualità della vita dei cittadini; d) tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, storico-architettonico diffuso; e) riqualificare e recuperare il sistema ambientale complessivo; f) ripristinare e rinaturalizzare il sistema umido costiero; g) ridurre i fenomeni di frammentazione degli habitat; h) rinaturalizzare le Gravinate, nella loro funzione di corridoi ecologici e di difesa idrogeologica; i) incrementare la copertura arborea-arbustiva autoctona; j) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici presenti; k) allestire infrastrutture per la mobilità lenta; l) valorizzare le aree costiere mediante la realizzazione di forme di fruizione-compatibile.”;

- ✓ Parco naturale regionale “Fiume Ofanto”, l’art. 2 della legge istitutiva stabilisce che le finalità dell’area protetta sono le seguenti: “a) conservare e recuperare gli equilibri ecologici, nonché le biocenosi, con particolare riferimento agli habitat e alle specie animali e vegetali contenuti nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica; b) ripristinare e rinaturalizzare gli ambienti e il paesaggio fluviale, le zone umide e gli ambienti costieri e ripariali, incrementandone la superficie e migliorandone la funzionalità ecologica; c) ridurre i fenomeni di frammentazione degli habitat e promuovere interventi tesi a ricostruire corridoi e reti ecologiche; d) monitorare l'inquinamento e lo stato degli indicatori biologici degli ecosistemi fluviali, umidi, costieri e boschivi; e) assicurare la conservazione della lontra (*lutra lutra*) presente sull’Ofanto con l’unica popolazione della regione Puglia; f) recuperare e salvaguardare le funzionalità generali del sistema idrologico, salvaguardando gli equilibri idraulici e idrogeologici e mettendo in atto interventi di miglioramento degli stessi, prediligendo le tecniche di ingegneria naturalistica; g) mettere in atto interventi tesi a contrastare il fenomeno di arretramento della foce del fiume e della linea di costa, vietando le attività che possano comportare la diminuzione del trasporto solido, come il prelievo in alveo di materiali litoidi; h) promuovere l'utilizzo sostenibile della risorsa idrica, incentivando forme di riuso della stessa e una gestione degli invasi compatibile con gli ambienti naturali connessi; i) promuovere attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica connesse con la protezione della risorsa idrica e fluviale; j) promuovere un modello di sviluppo ecosostenibile che non alteri l’ambiente e le risorse naturali, incentivando la riqualificazione delle attività economiche in forme compatibili con le finalità del presente articolo, anche al fine di migliorare la qualità della vita delle popolazioni residenti; k) promuovere e incentivare in agricoltura l’adozione di tecniche colturali a basso impatto ambientale e biologiche; l) tutelare, recuperare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, naturale, archeologico, storico-architettonico diffuso; m) incrementare la copertura arborea-arbustiva ripariale e dei versanti del bacino idrografico autoctona; n) valorizzare le aree ripariali del fiume anche mediante la promozione di forme di fruizione compatibile con gli ambienti naturali; o) allestire infrastrutture e incentivare iniziative per la mobilità lenta; p) promuovere attività culturali e per il tempo libero che salvaguardino gli ambienti fluviali e ne garantiscano la manutenzione contrastando eventuali processi di abbandono; q) promuovere azioni di sensibilizzazione delle comunità locali e degli operatori verso azioni di conservazione e gestione del patrimonio naturale e culturale.”;
- ✓ Parco naturale regionale “Costa Ripagnola”, l’art. 2 della legge istitutiva stabilisce che le finalità dell’area protetta sono le seguenti: “a) conservare, recuperare e monitorare le specie animali e vegetali e le associazioni vegetali, anche riguardo a quelle tutelate dalla direttiva del Consiglio 92/43/CEE, del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva del Consiglio 2009/147/CE, del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, le singularità geologiche, le formazioni paleontologiche, le comunità biologiche, i biotopi ed i

processi naturali; b) salvaguardare, ricostituire e monitorare gli equilibri ecologici; c) salvaguardare, ricostituire e monitorare gli equilibri idraulici e idrogeologici superficiali e sotterranei; d) recuperare la funzionalità del sistema idrografico attraverso la ricostituzione delle lame a esso connesse; e) salvaguardare e valorizzare i valori paesaggistici, scenici e panoramici, le testimonianze archeologiche, storiche, culturali e architettoniche, etnoantropologiche e dell'antropizzazione, i manufatti e i sistemi insediativi rurali; f) promuovere attività di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica e attività ricreative compatibili; g) promuovere la fruizione sostenibile e integrata dei beni naturali, paesaggistici, storico-artistici, archeologici; h) promuovere un modello di sviluppo eco-sostenibile che non rechi danno all'ambiente, alle risorse naturali e a quelle del patrimonio storico, archeologico e architettonico, che contribuisca a innalzare il livello di qualità della vita dell'intera comunità privilegiando la fruizione pubblica e non esclusiva del territorio; i) creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile che preservano la possibilità di sviluppo nel lungo periodo e accrescono la qualità della vita delle popolazioni presenti; j) riqualificare i nuclei abitati e produttivi presenti al fine di ridurre gli impatti ecologici, paesaggistici, sanitari e sociali e migliorare la qualità della vita delle popolazioni presenti.”;

- ✓ Parco naturale regionale “Mar Piccolo”, l’art. 2 della legge istitutiva stabilisce che le finalità dell’area protetta sono le seguenti: “a) conservare, recuperare e monitorare le specie animali e vegetali e le associazioni vegetali, anche riguardo a quelle tutelate dalla direttiva 92/43/CEE e dalla direttiva 2009/147/CE; b) salvaguardare, ricostituire e monitorare gli equilibri ecologici; c) salvaguardare, ricostituire e monitorare gli equilibri idraulici ed idrogeologici superficiali e sotterranei; d) recuperare la funzionalità del sistema idrografico attraverso la valorizzazione dei corsi d’acqua come corridoi ecologici multifunzionali; e) promuovere una strategia regionale dell’acqua intersettoriale, integrata e a valenza paesaggistica; f) elevare il gradiente ecologico dell’ambiente marino e degli agro ecosistemi; g) salvaguardare e valorizzare i valori paesaggistici, scenici e panoramici, le testimonianze archeologiche, storiche, culturali ed architettoniche, etnoantropologiche e dell’antropizzazione, i manufatti ed i sistemi insediativi rurali; h) riqualificare e recuperare l’uso delle infrastrutture storiche (strade, ferrovie, sentieri, tratturi); i) promuovere attività di educazione e di formazione ambientale, di ricerca scientifica e attività ricreative compatibili; j) promuovere la fruizione sostenibile e integrata dei beni naturali, paesaggistici, storico-artistici, archeologici; k) promuovere un modello di sviluppo eco-sostenibile che non rechi danno all’ambiente, alle risorse naturali e a quelle del patrimonio storico, archeologico e architettonico, che contribuisca a innalzare il livello di qualità della vita dell’intera comunità privilegiando la fruizione pubblica e non esclusiva del territorio; l) incentivare il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e della molluschicoltura, anche attraverso l’istituzione di marchi di qualità e certificazioni di prodotto e di processo; m) creare nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile che preservino la possibilità di sviluppo nel lungo periodo e accrescano la qualità della vita delle popolazioni presenti; n) riqualificare i nuclei abitati e produttivi presenti al fine di ridurre gli impatti ecologici, paesaggistici, sanitari e sociali e migliorare la qualità della vita delle popolazioni presenti.”.

**RILEVATO CHE:**

- l’art. 23 della legge regionale 19/1997 prevede: “1. Le funzioni amministrative regionali connesse all’attuazione della presente legge vengono espletate dall’Ufficio parchi e riserve naturali dell’Assessorato regionale all’ambiente. Sono compiti dell’Ufficio:
  - a) la vigilanza sugli enti di gestione;
  - b) il coordinamento delle iniziative e delle attività regionali volte al riconoscimento del patrimonio naturale e ambientale, ai fini della sua tutela e gestione;
  - c) l’individuazione delle aree da destinare a protezione, anche sulla base delle proposte avanzate dalle amministrazioni interessate e a seguito del parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 3 della presente legge;
  - d) l’assistenza tecnico-amministrativa agli organi di gestione delle aree naturali protette;

*e) la promozione regionale di iniziative di informazione, di formazione, di educazione ambientale, specialmente nelle scuole d'obbligo, nonché di sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla conoscenza e al rispetto del patrimonio naturalistico della Regione;*

*f) la promozione di attività di tutela e di fruizione delle aree naturali protette per scopi scientifici, didattici e culturali;*

*g) la promozione di attività produttive compatibili con l'ambiente naturale;*

*h) la predisposizione di piani e programmi per l'accesso alle risorse finanziarie nazionali e comunitarie.”.*

- Nel corso degli anni si sono svolti svariati momenti di confronto tra Regione ed Enti di gestione delle aree protette regionali dai quali sono emersi dei fattori fondamentali da considerare come l'importanza dell'esistenza di una struttura efficiente dell'area protetta regionale che affronti le differenti problematiche nonché l'importanza dei rapporti con le autorità regionali, nazionali, gli altri parchi e le comunità locali. Da detti incontri quindi è scaturita l'esigenza di direttive comuni fondamentali per costruire e rafforzare una rete che unisca i singoli parchi;
- la governance delle aree protette a livello regionale deve, quindi, puntare alla definizione e al raggiungimento di obiettivi strategici finalizzati allo sviluppo di una struttura di coordinamento tra i parchi regionali che garantisca uno sviluppo armonico degli stessi con particolare riferimento alla pianificazione, all'educazione ambientale, alla ricerca scientifica in un'ottica di sinergia fra conservazione della natura e sviluppo socio-economico locale.

#### **VISTI:**

- la Legge costituzionale dell'11 febbraio 2022, n. 1 che modifica l'articolo 9 della Costituzione introducendo, tra i principi fondamentali, la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni;
- la Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, denominata Direttiva "Uccelli", in seguito sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009;
- la Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 recante "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120;
- la "Strategia Nazionale Biodiversità 2030", adottata in data 3 agosto 2023 con DM n. 252 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (d'ora in poi MASE), che, in coerenza con gli obiettivi della Strategia Europea per la Biodiversità 2030, definisce gli indirizzi nazionali per la tutela e la valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi, in attuazione degli impegni assunti con la ratifica della Convenzione sulla Diversità Biologica, avvenuta con la legge n. 124 del 14 febbraio 1994, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 51, art. 63 "Strategia regionale per la biodiversità" (in seguito SRB) " con cui la Regione Puglia, nell'attuazione delle politiche regionali, persegue la gestione e il mantenimento degli ecosistemi in una condizione sana, produttiva e resiliente per il benessere della comunità e per la capacità di far fronte ai cambiamenti globali e contribuisce alla protezione della biodiversità naturale, riconoscendone il ruolo anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici e ai fini dello sviluppo sostenibile. 2. La Regione Puglia, in coerenza con gli obiettivi per l'ambiente e la diversità biologica fissati dalla convenzione relativa alla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124, e con le direttive comunitarie 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali

e seminaturali e della flora e fauna selvatiche e loro recepimento nazionale, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di conservazione e ripristino previsti dall'Unione europea nella Comunicazione (COM(2020) 380 final) del 20 maggio 2020 "Strategia dell'Ue sulla biodiversità per il 2030";

- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 novembre 2021, n. 1887 "Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Puglia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Approvazione".

**VISTI, altresì:**

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 reca le "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17 ottobre 2007 che reca "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)";
- il Regolamento regionale del 22/12/2008, n. 28 di recepimento a livello regionale dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone Speciali di Protezione (ZPS), introdotti con D.M. del 17/10/2007;
- il Regolamento regionale del 10 maggio 2016, n. 6 come modificato dal Regolamento regionale 10 maggio 2017, n. 12 che reca gli obiettivi e le misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC) regionali;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 luglio 2015 con cui sono state designate 21 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 marzo 2018 con cui sono state designate 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 dicembre 2018 con cui sono state designate 24 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357".

**CONSIDERATO CHE:**

- al fine di assicurare una gestione sinergica dei territori ricadenti nelle aree protette regionali pugliesi è necessario promuovere l'interazione e il coordinamento delle politiche regionali in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale, attraverso la definizione di strategie partecipate e condivise e coerenti con le finalità delle leggi regionali vigenti in materia.
- La Regione intende istituire, a tal fine, un Tavolo di coordinamento tra rappresentanti regionali e delle aree naturali protette regionali pugliesi, con il compito di monitorare, verificare e offrire indicazioni per la programmazione delle azioni attuative, assicurando una costante azione di ascolto delle istanze dei portatori di interesse.

**RITENUTO, in virtù di quanto previsto dall'art. 23 della l.r. 19/1997:**

- di istituire un Tavolo di coordinamento permanente tra Regione Puglia, Assessorato all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere e aree protette regionali pugliesi, al fine di avviare un confronto continuo e costante tra diversi soggetti istituzionali, avente compiti consultivi e propositivi rispetto alle politiche relative tutela, conservazione, valorizzazione e promozione

del patrimonio naturale per una efficace ed efficiente condivisione di programmi, azioni ed attività a ciò deputate.

- Di stabilire la seguente *mission* del Tavolo volta a:
  - migliorare il coordinamento delle aree protette regionali fra loro;
  - migliorare il coordinamento delle aree protette regionali ed enti territoriali;
  - sostenere il coinvolgimento delle aree protette regionali nelle reti europee e internazionali, in linea con le politiche europee e regionali.
  - sostenere la piena integrazione nelle politiche nazionali e regionali e nella programmazione dei fondi comunitari, nazionali, regionali sulle tematiche natura e biodiversità;
  - promuovere e condividere azioni ed esperienze al fine di ottimizzare le risorse rafforzando e diffondendo buone pratiche;
  - condividere dati sulla biodiversità e sul monitoraggio sviluppando piattaforme informatiche comuni che siano anche di supporto ai procedimenti amministrativi;
  - sviluppare condividere e implementare modelli di semplificazione nell'ambito dei procedimenti amministrativi;
  - sviluppare più adeguate forme di sostegno della gestione ordinaria e migliorare la governance;
  - coinvolgere e sensibilizzare le comunità e i portatori di interesse;
  - sviluppare azioni comuni di valorizzazione e promozione territoriale;
  - migliorare il comparto della divulgazione e dell'informazione al pubblico;
  - sostenere e sviluppare progetti e programmi comuni e integrati;
  - promuovere la tutela e la valorizzazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali attraverso la definizione dei procedimenti volti all'approvazione degli strumenti di pianificazione.
- Di garantire, attraverso il predetto Tavolo:
  - una costante rappresentatività delle aree protette regionali esistenti e delle nuove aree protette regionali nel quadro del patrimonio naturale che si vuole tutelare;
  - adeguatezza degli strumenti di tutela che devono essere prescelti in relazione all'oggetto della tutela stessa;
  - coerenza delle forme della tutela e delle nuove aree protette regionali in relazione agli obiettivi di conservazione da un lato ed al quadro delle strumentazioni per l'uso e la tutela del territorio già esistenti dall'altro;
  - integrazione delle azioni di governo del territorio e delle politiche di conservazione, in particolare per quanto concerne il rapporto tra le aree protette regionali ed i sistemi di pianificazione del territorio esterno e ancora per quanto riguarda il rapporto tra queste e la Rete Natura 2000.
  - congruenza tra azioni e obiettivi, intesa come impegno per rendere tra loro convergenti le iniziative di trasformazione territoriale con gli obiettivi di conservazione.
  - collaborazione istituzionale per accrescere ulteriormente la responsabilizzazione dei poteri locali e la governance dal basso.
  - promozione di iniziative di sensibilizzazione, formazione e comunicazione per la conoscenza delle tematiche legate ai valori costituzionali, al rispetto della legalità e alla conoscenza del patrimonio culturale, naturale e della biodiversità dei territori;
  - rafforzamento del dialogo istituzionale tra gli enti;
  - realizzazione di progetti di vicinanza e supporto alle comunità.
  - progettualità comuni e una crescente sinergia fra i diversi soggetti.
  - individuazione di risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi specifici;
  - realizzare una piattaforma informatica della rete delle aree protette regionali che sia anche di supporto anche ai procedimenti amministrativi;
  - creare collegamenti tra aree naturali protette regionali in modo che ogni intervento si inserisca in un disegno complessivo e che sia implementabile nello spazio e nel tempo in modo da tutelare la biodiversità presente nei vari ambiti territoriali.

- Di assicurare particolare attenzione su questioni relative:
  - agli strumenti organizzativi necessari ad assicurare una struttura dell'Ente Parco dotata di stabilità, operatività ed una capacità progettuale di sviluppo in stretta collaborazione con altri soggetti economico-sociali e le associazioni presenti sul territorio.
  - ai bisogni legati alla gestione, alla tutela alla valorizzazione dell'area;
  - alla realizzazione delle attività programmate dalle aree naturali protette regionali;
  - allo sviluppo di modelli sostenibili di gestione e di fruizione, di promozione e di sensibilizzazione anche contribuendo attraverso idonee risorse finanziarie;
  - alle modalità e tempi di esecuzione delle attività da realizzare.
- Di affidare al Tavolo di coordinamento un di indirizzo strategico, con l'intento di orientare le politiche che a vario titolo incidono sui territori protetti verso una governance aperta ai portatori di interesse, in modo che cooperazione, concertazione, partecipazione copianificazione tengano conto dei contesti di riferimento.
- Di articolare il predetto Tavolo con la partecipazione della Regione e di un componente in rappresentanza di ciascuna area protetta regionale. Il Tavolo può essere integrato da rappresentanti degli enti locali o altri enti interessati. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese.
- Di prevedere che lo stesso sia convocato per la prima volta entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento a cura dell'Assessorato all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere almeno due volte all'anno, in via previsionale ad inizio anno e a consuntivo a fine anno.
- Di prevedere una durata del Tavolo pari a tre anni dalla sua costituzione formale nel giorno di prima convocazione.

#### GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/2003, ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

**Esiti Valutazione di impatto di genere: Neutro**

#### COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta ulteriori implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Tutto ciò premesso**, ai sensi dell'articolo 4 – comma 4 – lettera f) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di prendere atto della necessità di istituire un tavolo permanente di coordinamento tra Regione Puglia e aree protette regionali pugliesi al fine di avviare un confronto continuo e costante tra diversi soggetti istituzionali, avente compiti consultivi e propositivi rispetto alle politiche relative tutela, conservazione, valorizzazione e promozione del patrimonio naturale per una efficace ed efficiente condivisione di programmi, azioni ed attività a ciò deputate.
2. Di demandare al Dirigente del Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità regionale gli adempimenti di natura amministrativa per l'approvazione e adozione degli atti conseguenti.

3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 sul sito web istituzionale della Regione Puglia [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione di I livello "Provvedimenti", Sottosezione di II livello "Provvedimenti dell'organo di indirizzo politico – Provvedimenti della Giunta Regionale".

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

LA RESPONSABILE E.Q. "Gestione amministrativa aree protette e Rete Natura 2000": dott.ssa Valentina Rubini

 Valentina Rubini  
03.12.2024 14:01:23  
GMT+02:00

LA DIRIGENTE del "Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità": ing. Caterina Dibitonto

 Caterina Dibitonto  
03.12.2024 14:27:37  
GMT+02:00

IL DIRETTORE del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana "": Ing. Paolo Francesco GAROFOLI"

 Paolo Francesco  
Garofoli  
20.12.2024 15:21:45  
GMT+00:00

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere, avv. Serena Triggiani, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

firma

 SERENA TRIGGIANI  
20.12.2024 18:35:49  
GMT+02:00

\*\*\*